

Delibera n° 680

Estratto del processo verbale della seduta del
8 maggio 2020

oggetto:

LR 25/1996, ART 9, COMMA 4 - VARIAZIONE DELL'ORARIO E DEL PERIODO DI APERTURA DEGLI AGRITURISMI AL FINE DI SEMPLIFICARE GLI ONERI A CARICO DELLE IMPRESE AGRICOLE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Daniela IURI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTA la legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 che disciplina l'attività agrituristica nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DATO ATTO che gli agriturismi rientrano nella categoria degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per i quali la legislazione di emergenza COVID-19 ha imposto la sospensione dell'attività;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 12 del 3 maggio 2020 che prevede, tra l'altro, che a decorrere dal 4 maggio 2020 e sino al 17 maggio 2020, sia consentita in regione, anche la domenica, la vendita di cibo e bibite da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, da parte delle attività artigiane e da parte delle attività di cui al DCPM 26 aprile 2020. La vendita per asporto è effettuata garantendo che gli ingressi e il ritiro dei prodotti, eventualmente ordinati, avvengano dilazionati nel tempo allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nell'eventuale locale interno la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce. È vietato consumare i prodotti all'interno dei locali e sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. Rimane obbligatorio per chiunque si rechi fuori dell'abitazione, tranne i casi espressamente previsti, l'uso delle protezioni delle vie respiratorie di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e il mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro secondo la normativa vigente, fatte salve le disposizioni settoriali più restrittive;

VISTO il DCPM del 26 aprile 2020 ai sensi del quale, a decorrere dal 4 maggio 2020 e sino al 17 maggio 2020, viene consentita a livello statale la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

CONSIDERATO che, nonostante la cessazione del periodo di sospensione, l'attività di ristorazione offerta dagli agriturismi regionali rimane comunque soggetta a un pesante regime restrittivo;

CONSIDERATO che le Organizzazioni rappresentative degli operatori di settore, in occasione delle riunioni intese a valutare gli effetti e gli sviluppi della crisi da COVID-19, hanno richiesto di consentire un parziale recupero delle perdite da parte delle imprese agrituristiche mediante la previsione della possibilità di asporto e di consegna a domicilio dei pasti, nonché la possibilità di aprire in periodi di chiusura ordinaria per recuperare il periodo di fermo conseguente all'emergenza, nel rispetto della connessione e complementarietà con l'azienda agricola;

CONSIDERATO che le medesime Organizzazioni hanno richiesto che tale maggiore flessibilità nella gestione si accompagni a una necessaria semplificazione delle procedure autorizzative, prevedendo di poter effettuare le variazioni di orari e periodo di apertura direttamente mediante PEC al Comune e ad ERSA, senza dover necessariamente presentare la richiesta attraverso lo sportello SUAP;

RITENUTO che le richieste relative alle modalità di erogazione del servizio di ristorazione per asporto o mediante consegna a domicilio trovano la loro fonte direttamente nella legislazione di emergenza e pertanto sono immediatamente applicabili dagli operatori;

CONSIDERATO che, per quanto attiene l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica trovano applicazione l'articolo 9, comma 1, della legge regionale 25/1996 e l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0234/Pres. dell'11 ottobre 2011, secondo cui i soggetti interessati all'esercizio dell'attività agrituristica presentano al Comune ove sono ubicati gli immobili destinati all'attività, la segnalazione certificata di inizio attività - SCIA, dichiarando, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, tra l'altro, anche il periodo di apertura annuo;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 4 dell'articolo 9 della richiamata legge regionale 25/1996 prevede che tutti i casi di variazione nell'attività agrituristica vanno segnalati al Comune, ferma restando la necessità di confermare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il possesso dei requisiti previsti dalla legge per tale attività;

CONSIDERATO che la legge regionale 25/1996 e il relativo regolamento di attuazione non indicano se le variazioni nell'attività debbano essere comunicate al Comune con una nuova SCIA di modifica, e quindi inviata telematicamente attraverso lo sportello SUAP dei Comuni ai sensi del D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160, ovvero

se sia sufficiente una comunicazione mediante PEC corredata dall'autocertificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;

RITENUTO necessario, in relazione alla situazione emergenziale, garantire il sostegno regionale alle imprese anche mediante le opportune forme di semplificazione amministrativa, evitando al massimo gli oneri burocratici aggiuntivi per gli agriturismi, nonché di appesantire l'operatività dei Comuni;

RITENUTO pertanto opportuno precisare che, per segnalare ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della legge regionale 25/1996 la variazione dell'orario e del periodo di apertura degli agriturismi, è sufficiente una comunicazione effettuata con PEC, corredata dall'autocertificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge per tale attività, da inviarsi al Comune e all'ERSA al fine di semplificare gli oneri a carico delle imprese agricole;

Per tutto quanto indicato nella premessa

Su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,

la Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

- 1) Al fine di semplificare gli oneri a carico delle imprese agricole, la variazione dell'orario e del periodo di apertura degli agriturismi, in coerenza con l'articolo 9, comma 4 della legge regionale 25/1996, può essere effettuata con PEC corredata dall'autocertificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge per tale attività, da inviarsi al Comune e all'ERSA.
- 2) Di pubblicare il presente provvedimento nel BUR.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE